

---

**D.M. 29 novembre 2013** <sup>(1)</sup>.

**Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro.** <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2014, n. 120.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

---

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione;

Vista la *legge 4 aprile 1977, n. 135*, recante "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo";

Visto l'*art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *legge 14 febbraio 2003, n. 30*", che prevede la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alle Agenzie per il lavoro;

Visto l'*art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, che individua i requisiti giuridici e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di intermediazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'*art. 2, comma 4, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*", ed in particolare l'*art. 5, comma 3*, il quale prevede che, con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possano svolgere l'attività di collocamento della gente di mare anche le Agenzie per il lavoro di cui all'*art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, con decreto determini i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione;

Decreta:

---

---

#### Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro di cui all'*art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.
  2. Ai fini del presente decreto, per attività di collocamento della gente di mare si intende l'attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro marittimo.
  3. Restano ferme le funzioni svolte dai raccomandatari marittimi in materia di ingaggio per conto terzi dei lavoratori marittimi ai sensi della *legge 4 aprile 1977, n. 135*.
- 

#### Art. 2. Sub-sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro

1. Per consentire l'iscrizione delle Agenzie di intermediazione della gente di mare, alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro è aggiunta la seguente: "Sub-Sezione III.2 - intermediazione della gente di mare".
- 

#### Art. 3. Procedura di autorizzazione

1. Ferma restando la procedura di cui all'*art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, la richiesta di autorizzazione all'attività di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per

il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)).

2. Le Agenzie per il lavoro già iscritte alla sezione I e III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro possono richiedere l'iscrizione alla Sub-sezione III.2, di cui all'art. 2 del presente decreto, con le modalità di cui al comma 1.

---

Art. 4. Requisiti per l'esercizio dell'attività di collocamento della gente di mare

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione alla Sub-Sezione III.2 dell'Albo delle Agenzie per il lavoro sono quelli previsti per l'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'art. 5, commi 1 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. In ragione della specificità dell'attività di intermediazione, svolta con esclusivo riferimento alla gente di mare, non è richiesto il requisito di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione della gente di mare hanno l'obbligo di interconnettersi al portale Cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)) e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione.

---